



**CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA
GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE**

La cessione dell'ecobonus e del sismabonus

La valutazione anti-abuso del conferimento d'azienda con successiva fusione inversa

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

I soggetti preposti alla verifica della sussistenza di una stabile organizzazione

Gli interessi sull'eccedenza Iva trattenuta da uno Stato membro dell'Ue

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Le condizioni di deducibilità delle perdite su crediti

La deducibilità delle spese di sponsorizzazione

L'onere della prova relativo all'origine doganale dei prodotti importati

Le modalità di applicazione dell'istituto della compensazione in caso di errori di competenza

La cessione dell'*ecobonus* e del *sisma bonus*

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello dell'8 maggio 2020, n.126

L'Agenzia delle entrate, ricordando preliminarmente che, i beneficiari della detrazione d'imposta relativa agli interventi finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico su parti comuni di edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all'art.14, comma 2-*quater*.1 del dl 4 giugno 2013, n. 63, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi ovvero ad altri soggetti privati, ha chiarito che:

- il cessionario può, anche parzialmente ed in tempi diversi, cedere il credito ricevuto ad un secondo cessionario, che a sua volta può solo utilizzarlo in compensazione;
- il primo cessionario, dopo aver utilizzato in compensazione alcune rate del credito o parte di esse, può cedere anche le restanti, ancora non utilizzabili;
- il secondo cessionario o i cessionari, se le cessioni sono a favore di soggetti diversi, possono utilizzare in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente.

[torna su](#)

La valutazione anti-abuso del conferimento d'azienda con successiva fusione inversa

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 30 aprile 2020, n.123

L'Agenzia delle entrate, in tema di abuso del diritto, di cui all'art.10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n.212, ha chiarito che, un'operazione realizzata mediante conferimento di un ramo d'azienda con conseguente fusione inversa, per effetto della quale viene assegnato alla società incorporante l'intero patrimonio dell'incorporata, non integra un'ipotesi di abuso del diritto in quanto mira a conseguire l'estinzione del soggetto incorporato e il controllo diretto delle partecipazioni sociali dell'incorporante. Infatti, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, in tal caso la fusione appare del tutto fisiologica e, se effettuata nel rispetto delle modalità stabilite dall'art.172 del Tuir, non in contrasto con la *ratio* delle disposizioni fiscali o con i principi dell'ordinamento.

[torna su](#)

I soggetti preposti alla verifica della sussistenza di una stabile organizzazione

Corte di Giustizia – Sentenza del 7 maggio 2020, causa C-547/18

La Corte di Giustizia, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, (i) la mera esistenza di una società controllata da un soggetto stabilito in uno Stato terzo, non è sufficiente a configurare una stabile organizzazione della controllante nello Stato membro, e, (ii) il terzo prestatore di servizi non deve necessariamente acquisire informazioni inerenti i rapporti contrattuali intercorrenti tra controllante e controllata al fine di verificare l'esistenza o meno della stabile organizzazione, ma deve sempre esaminare la natura e l'utilizzazione del servizio richiesto, ai sensi dell'art.22 del regolamento del 15 marzo 2011, n.282, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di Imposta sul valore aggiunto. Infatti, conclude la Corte, non è possibile attribuire al prestatore di servizi il compito di verificare circostanze che competono alle autorità tributarie, pretendendo che esso indoghi sui rapporti intercorrenti tra le consociate.

[torna su](#)

Gli interessi sull'eccedenza Iva trattenuta da uno Stato membro dell'Ue

Corte di Giustizia – Sentenza del 23 aprile 2020, cause riunite C-13/18 e C-126/18

La Corte di Giustizia, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'art.183 della direttiva 28 novembre 2006, n.2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del quale, se per un periodo d'imposta, l'importo delle detrazioni supera quello dell'Iva dovuta, gli Stati membri possono consentire di riportare l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite. In particolare, la Corte ha chiarito che, nell'ipotesi in cui tale eccedenza sia trattenuta dallo Stato in forza della normativa nazionale, ma in contrasto con il diritto dell'Unione, il contribuente ha diritto al rimborso non solo dell'imposta, ma anche dei relativi interessi di mora, che:

- nel rispetto del principio di neutralità, devono essere calcolati in modo tale da compensare il soggetto passivo della svalutazione monetaria dovuta al tempo intercorso sino al pagamento effettivo di tali interessi;
- in base al principio di effettività, non devono essere inferiori a quelli che un soggetto passivo diverso da un ente creditizio dovrebbe pagare per prendere in prestito una somma di pari importo.

[torna su](#)

Le condizioni di deducibilità delle perdite su crediti

Corte di Cassazione – Ordinanza del 7 maggio 2020, n.8587

La Corte di Cassazione, in tema di reddito di impresa e in particolare in materia di perdite su crediti, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'art.101, comma 5 del Tuir, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, ha chiarito che, la deduzione di perdite su crediti vantati nei confronti di debitori soggetti a procedure concorsuali, è concessa esclusivamente nel periodo d'imposta di apertura della procedura. Infatti, conclude la Suprema Corte, l'anno di competenza per operare la deduzione deve necessariamente coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere recuperato, perché proprio in quel momento si materializzano gli elementi certi e precisi richiamati dalla norma.

[torna su](#)

La deducibilità delle spese di sponsorizzazione

Corte di Cassazione – Ordinanza del 6 maggio 2020, n.8540

La Corte di Cassazione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione degli artt.108 e 109 del Tuir, in forza dei quali le spese di pubblicità sono interamente deducibili nell’esercizio di competenza, mentre per quelle di rappresentanza sussistono limiti di deducibilità commisurati all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, per le spese di sponsorizzazione di importo non superiore a 200.000 euro, sostenute a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, vige una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria delle stesse, secondo quanto disposto dall’art.90, comma 8 della legge 27 dicembre 2002, n.289. Tuttavia, conclude la Suprema Corte, affinché tale presunzione possa operare, è necessario che la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor e che il soggetto sponsorizzato ponga effettivamente in essere un’attività promozionale.

[torna su](#)

L’onere della prova relativo all’origine doganale dei prodotti importati

Corte di Cassazione – Ordinanza del 29 aprile 2020, n.8337

La Corte di Cassazione, in tema di tributi doganali, ricordando preliminarmente che l’origine di un prodotto può condizionare significativamente l’entità del dazio dovuto, ha chiarito che, è onere delle autorità doganali fornire la prova dell’eventuale falsità o inesattezza di un certificato di origine delle merci rilasciato dal Paese dell’esportatore, anche quando tale circostanza risulti dalla relazione predisposta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode, al termine dello svolgimento delle proprie indagini, in quanto tale documento non può essere di per sé sufficiente a dimostrare, in modo giuridicamente valido, che le suddette condizioni si siano effettivamente verificate.

[torna su](#)

Le modalità di applicazione dell’istituto della compensazione in caso di errori di competenza

Corte di Cassazione – Sentenza del 23 aprile 2020, n.8068

La Corte di Cassazione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’art.8, comma 1 della legge 27 luglio 2000, n.212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), ai sensi del quale l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. In particolare, la Suprema Corte, ricordando preliminarmente che, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche e fiscali, nei casi espressamente previsti dalla legge e non potendo derogarsi al principio in forza del quale ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso è comunque regolata da specifiche norme di legge, ha chiarito che, non è possibile in alcun modo correggere un eventuale errore di competenza fiscale consentendo la compensazione tra posizioni debitorie e creditorie del contribuente.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; Guida Normativa edita da “Il Sole24Ore”; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it